

**NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE  
DEL PROGRAMMA DI FABBRICAZIONE  
ALLEGATO ALLA DELIBERA DEL CONSIGLIO COMUNALE  
N. 20 DEL 30.05.2022**

Programma di fabbricazione Deliberazione del Consiglio Comunale del 29.12.1986 N. 128, allegato al Decreto Assessoriale EE.LL. Finanze e Urbanistica n. 1221/U del 23.07.1987. Pubblicazione nel BURAS n. 35 del 03.09.1987

Varianti:

Deliberazione del Consiglio Comunale n. 38 del 20/10/1987, allegato al Decreto Assessoriale EE.LL. Finanze e Urbanistica n. 118/U del 11.02.1988. Pubblicazione nel BURAS n. 9 del 29.02.1988

Deliberazione del Consiglio Comunale n. 59 del 08.09.1988, allegato al Decreto Assessoriale EE.LL. Finanze e Urbanistica n. 253/U del 02.03.1989. Pubblicazione nel BURAS n. 11 del 29.03.1989

Deliberazione del Consiglio Comunale n. 56 del 04.07.1996, Atto del CO.RE.CO. N. 4612/01/96 del 26/07/1996. Pubblicazione BURAS n. 31 del 07.09.1996.

Deliberazione del Consiglio Comunale n. 115 del 10.12.1996, resa esecutiva dal CO.RE.CO. di Cagliari in seduta del 31.01.1997 con provvedimento n. 378/01/97. Pubblicazione nel BURAS n. 7 del 27.02.1997.

Deliberazione del Consiglio Comunale n. 30 del 28.09.1999, resa esecutiva dal CO.RE.CO. di Cagliari in seduta del 22.10.1999 con provvedimento n. 4355/01/99. Pubblicazione nel BURAS n. 44 del 07.12.1999.



## Indice sistematico

PARTE I.	GENERALE	3
Art 1.	Validità delle norme	3
Art 2.	Cartografia e competenze	3
Art 3.	Il programma di fabbricazione consente:	3
Art 4.	Norme per le lottizzazioni.	3
PARTE II.	ZONIZZAZIONE	4
Art 5.	Zonizzazione	4
Art 6.	ZONA B: Completamento - Sottozona B1	4
Art 7.	ZONA B: Completamento - Sottozone B2 – B3	5
Art 8.	ZONA C: di espansione residenziale - Generalità	5
Art 9.	ZONA C: di espansione residenziale – Standards	6
Art 10.	Tipologie edilizie della ZONA C	6
Art 11.	Piani per l'Edilizia Economica Popolare	6
Art 12.	ZONA D: Artigianale, commerciale e per piccole industrie	6
Art 13.	ZONA E: Agricola	7
Art 14.	ZONA G: Servizi territoriali	7
Art 15.	ZONA S: Servizi sociali	8
Art 16.	ZONA Svp: Verde privato	8
Art 17.	ZONA H: di Salvaguardia	8
Art 18.	9	
Art 19.	Strade di grande comunicazione.	9
Art 20.	Nuovi allineamenti e strade di zona.	9



## Parte I. GENERALE

### Art 1.

#### Validità delle norme

1. Le presenti norme integrano quelle del Regolamento edilizio di Pabillonis per quanto si riferisce alla edificazione nell'aggregato urbano e nel territorio, definendo per le diverse zone gli standards per l'utilizzazione. Indicando inoltre alcune prescrizioni per la viabilità e alcune speciali destinazioni d'uso nel territorio comunale, nell'ambito della L.U. n. 1150, della L. n. 765, della legge n. 10 del 28.01.1977 nonché della legge regionale n. 17 del 19.05.1981 integrata dal decreto dell'Assessorato Regionale EE.LL.F. e U. n. 2266/U del 200.12.1983.

### Art 2.

#### Cartografia e competenze

1. E' interessato al Programma di Fabbricazione l'aggregato urbano di Pabillonis, le sue zone di espansione, e il territorio comunale nei modi indicati nelle planimetrie rappresentante nei rapporti 1:2000 e 1:10000.

### Art 3.

#### Il programma di fabbricazione consente:

- a) l'esecuzione di Piani Particolareggiati da parte del Comune secondo le procedure previste dalle Leggi;
- b) l'esecuzione di lottizzazioni di aree da parte di privati secondo le prescrizioni previste per la zona o di vincolo indicate nelle norme previste dalla legge n. 17 e successive integrazioni e modificazioni impartite dalla Regione Autonoma della Sardegna.

### Art 4.

#### Norme per le lottizzazioni.

1. Le lottizzazioni redatte e firmate da un professionista abilitato a termini di legge, devono:
  - a) prevedere, secondo un disegno organico, la sistemazione urbanistica di una superficie del territorio, la cui entità minima, senza soluzione di continuità è prevista per ogni zona nei relativi articoli. Può tuttavia essere consentito il ricorso alla lottizzazione anche in casi in cui le superfici non raggiungano i minimi previsti per la zona quando esiste una comprovata soluzione di continuità al contorno e purché siano rispettate le norme generali e quelle speciali di zone con particolare riguardo agli indici di edificabilità territoriale;
  - b) prevedere le opere di urbanizzazione primarie e, per interventi di notevole entità, le opere di urbanizzazione secondaria; potranno tuttavia essere consentiti impegni minori in particolari casi in cui le superfici da lottizzare siano già parzialmente urbanizzate e pressoché sature di costruzioni recenti;
  - c) inquadarsi nelle previsioni del Programma di Fabbricazione, senza pregiudicare le linee e gli sviluppi anche per quanto attiene alla rete stradale principale, indispensabile per attuare razionalmente gli interventi edificatori;
  - d) le lottizzazioni convenzionate sono obbligatorie per le zone C e D;
  - e) le lottizzazioni vengono autorizzate dal Comune previo nulla osta dell'Amministrazione Regionale.
2. I progetti di lottizzazione devono comprendere i seguenti elaborati:
  - 1) Relazione illustrativa- calcoli standard urbanistici e opere di urbanizzazione;
  - 2) Stralcio del piano regolatore o programma di fabbricazione riferito alla zona interessata (norme di attuazione e planimetrie);
  - 3) Planimetria:
    - a) studio urbanistico
    - b) piano quotato ante e post sistemazione
    - c) studio piani volumetrico
    - d) piano catastale



- 4) norme di attuazione integrative a quelle del P.G.R. o del P.F.
  - 5) tipologie edilizie
  - 6) progetti di massima delle reti idriche, fognarie, stradali, elettriche e di illuminazione pubblica con i relativi preventivi di spesa;
  - 7) fac-simile di convenzione da stipulare con il Comune con allegata la dichiarazione contenente l'impegno da parte dei lottizzanti di stipulare l'atto successivamente all'approvazione da parte del Comitato di Controllo degli Enti Locali.
3. In merito ai piani di lottizzazione si applica l'art. 15 della L.R. 28.04.1978, n. 30 e l'art. 32 della L.R. 19.05.1981, n. 17..

## Parte II. ZONIZZAZIONE

### Art 5. Zonizzazione

1. Il territorio di Pabillonis risulta diviso nelle seguenti zone:
  - a) ZONA A: Centro storico
  - b) ZONA B: Completamento residenziale
    - Sottozona B1
    - Sottozona B2
    - Sottozona B3
  - c) ZONA C: Espansione residenziale
  - d) ZONA D: Artigianale, Commerciale (e per piccole industrie)
  - e) ZONA E: Agricola
  - f) ZONA G: Servizi (territoriali)
    - Sottozona G1: servizi cimiteriale
  - g) ZONA H: Salvaguardia
    - Sottozona H1: verde di rispetto
    - Sottozona H2: fascia di rispetto cimiteriale
  - h) ZONA S: Servizi (sociali e verde privato)
    - Sottozona S1: istruzione
    - Sottozona S2: altre
    - Sottozona S3: verde pubblico
    - Sottozona S4: parcheggi
    - Sottozona Svp: verde privato
2. ZONA A: Centro Storico  
Interessa il tessuto urbano del vecchio centro.
  - a) In essa sono consentiti interventi secondo la specifica disciplina del piano particolareggiato.
  - b) Per la zona, già dotata di urbanizzazioni primarie e secondarie, si prescrive una edificazione, in presenza del P.P. che non superi l'indice medio di zona di utilizzazione fondiaria, nel rispetto dei distacchi stabiliti dall'art. 5 del decreto dell'ass. degli EE.LL. F. e U. n. 2266/U del 20.12.1983 per i comuni di 3° classe con le interpretazioni del 5° e 6° comma.

### Art 6. ZONA B: Completamento - Sottozona B1<sup>1</sup>

1. Interessa il tessuto edilizio del vecchio centro urbano.

---

<sup>1</sup> Art. 6 - Così come modificata da -  
Deliberazione del Consiglio Comunale n. 38 del 20/10/1987, allegato al Decreto Assessoriale EE.LL. Finanze e Urbanistica n. 118/U del 11.02.1988. Pubblicazione nel BURAS n. 9 del 29.02.1988



- a) In esso sono consentiti la sostituzione (mediante demolizione e ricostruzione) ed il risanamento igienico - edilizio dei singoli edifici.
- b) Per la zona, già dotata di urbanizzazioni primarie, si prescrive una edificazione che non superi i 3 mc/mq di utilizzazione fondiaria, nel rispetto dei distacchi stabiliti dall'art. 5 del decreto dell'ass. degli EE.LL.F. e U., n. 2266/U del 20.12.1983 per i comuni di 3° classe con le interpretazioni del 5° e 6° comma; il rapporto di copertura non può essere superiore ad 1/2.
- c) La costruzione degli edifici, è libera nella composizione, ma deve rispettare i seguenti punti:
  - non superare il volume prescritto dall'indice di fabbricabilità fondiario per la sottozona ivi compresi gli eventuali corpi accessori;
  - inserirsi in modo coerente con i volumi al contorno, esistenti o in progetto al fine di rendere armonico il disegno urbano;
  - anche nell'ipotesi che siano oggetto di piani attuativi, comunque avere un'altezza massima di m 10,00 e minima di m 3,60;
  - garantire una superficie per la sosta privata, anche interrata, nella misura minima di 1 mq per ogni 10 mc di costruzione;

Art 7.

ZONA B: Completamento - Sottozone B2 – B3<sup>2</sup>

1. Interessa le parti recenti, esterne al vecchio nucleo urbano, definite in base all'art. 3 del Decreto dell'Assessorato Regionale EE.LL. F. e U. n. 2266/U del 20.12.1983; nelle quali sono in parte realizzate delle opere di urbanizzazione primaria. In esse l'edificazione è consentita con un  $I_f = 3 \text{ mc/mq(B2)} \text{ } 2 \text{ mc/mq(B3)}$  e purché siano rispettati i distacchi stabiliti dall'art. 5 del sopracitato decreto per i comuni di 3° classe con le interpretazioni del 5° e 6° comma; il rapporto di copertura non potrà superare 1/2.
2. La costruzione degli edifici, è libera nella composizione ma deve rispettare i seguenti punti:
  - a) non superare il volume prescritto dall'indice di fabbricabilità fondiario per la sottozona, ivi compresi gli eventuali corpi accessori;
  - b) inserirsi in modo coerente con i volumi al contorno, esistenti o in progetto, tenendo conto della viabilità definita dall'Amministrazione Comunale al fine di rendere più corretto il disegno urbano;
  - c) distacchi dai confini, nei casi di edifici isolati nel lotto non inferiori a m 4,00; mentre nei casi di edifici in linea o a schiera di distacco, da intendersi applicabile soltanto sul confine retrostante, non inferiore a m 5,00 e comunque non inferiore alla metà dell'altezza dell'edificio;
  - d) anche nell'ipotesi che siano oggetto di piani attuativi avere comunque altezza massima di m 10,00 e minima di m 3,60;
  - e) garantire una superficie per la sosta privata, anche interrata, nella misura minima di 1 mq per ogni 10 mc di costruzione.
3. L'indice fondiario delle zone A, B1, B2, B3 sarà utilizzata per residenze che per attività commerciali o deposito o comunque per le destinazioni non residenziali compatibili nei rapporti che l'interessato riterrà opportuno, e sulla base dei programmi della P.A.

Art 8.

ZONA C: di espansione residenziale - Generalità

1. Sono zone destinate ai nuovi insediamenti residenziali, i quali dovranno essere realizzati attraverso interventi coordinati nei modi previsti dall'art. 3 delle presenti norme.
2. L'intervento minimo, al fine di garantire una soluzione unitaria, deve interessare una superficie di terreno non inferiore a 2 ettari, senza compromettere l'assetto dell'intera zona specie per quanto attiene la viabilità e i servizi primari.

<sup>2</sup>Art. 7 - Così come modificata da -  
Deliberazione del Consiglio Comunale n. 38 del 20/10/1987, allegato al Decreto Assessoriale EE.LL. Finanze e Urbanistica n. 118/U del 11.02.1988. Pubblicazione nel BURAS n. 9 del 29.02.1988



3. Ogni intervento coordinato deve inoltre indicare le aree destinate ai lotti residenziali, al verde pubblico, ai servizi e alla sosta pubblica, alla viabilità secondo i parametri indicati nella tabella B di cui all'art. 9.

Art 9.

ZONA C: di espansione residenziale – Standards

1. Per la zona C valgono i seguenti rapporti di edificabilità e di urbanizzazione:

	<u>Territoriale</u>	<u>Fondiarìa</u>
Densità di popolazione	100 ab/ha	112 ab/ha
Superficie fondiaria		
Superficie servizi S1	4,0 mq/ab	
Superficie servizi S2	2,0 mq/ab	
Superficie verde S3	5,0 mq/ab	12%
Superficie parcheggi S4	1,0 mq/ab	
Superficie viabilità		18%

2. Indice di fabbricazione fondiaria 1,42 mc/mq  
3. Indice di fabbricazione territoriale 1,0 mc/mq  
4. Il 10% della volumetria edificabile deve essere riservato per servizi pubblici di zona ai sensi dell'art. 6 del Decreto dell'Ass. Reg. EE.LL. F. e U. n. 2266/U del 20.12.1983.

Art 10.

Tipologie edilizie della ZONA C<sup>3</sup>

1. Nella zona C si possono adottare tipologie edilizie libere purché la soluzione urbanistico-compositiva e il disegno urbano risultino unitari, al fine di consentire un organico inserimento dell'intervento nel contesto più ampio della zona, nel rispetto di percentuali e indici stabiliti per la sottozona.
- a) altezza massima di m 10,00;  
b) distacchi minimi tra le superfici finestrate degli edifici come stabilito dal sopracitato decreto;  
c) rapporto minimo tra area coperta e area del lotto di pertinenza dell'edificio di 1/3 in caso di tipologia in linea, e di 1/4 in tutti gli altri casi;  
d) distacchi dall'asse stradale non inferiore alla metà dell'altezza dell'edificio prospettante e comunque non inferiore a m 5,09;  
e) è inoltre fatto divieto di cortili chiusi e chiostrine;  
f) è necessario infine predisporre nel lotto idonee aree per la sosta privata, nella misura di 1 mq per ogni 20 mc di costruzione, o sistemare a verde tutte le parti del lotto non utilizzate dall'edificazione.

Art 11.

Piani per l'Edilizia Economica Popolare

1. Nelle zone C e nelle sottozone B2 e B3 possono essere utilizzate aree per i Piani dell'Edilizia Economica Popolare (P.E.E.P.) ai sensi della legge 18.04.1962, n. 167, e della legge del 28.01.1977, n. 10 per i quali, nel rispetto delle norme generali relative alla sottozona, si devono adottare soluzioni unitarie che siano organicamente inseribili nel contesto generale della sottozona. Per essi si applicano le disposizioni dell'art. 9 della L.R. 28.04.1978, n. 30.

Art 12.

ZONA D: Artigianale, commerciale e per piccole industrie

1. L'edificazione sarà regolamentata attraverso i Piani di attuazione del Programma di Fabbricazione predisposti dalla Amministrazione Comunale, e approvati a termine di legge, secondo quanto previsto all'art. 8 D.A.R. N. 2266/U sopracitato.  
2. E consentita la costruzione di edifici destinati prevalentemente ad attività commerciali o artigianali; sono inoltre consentiti uffici, magazzini ed attrezzature di servizio. E' invece vietato

<sup>3</sup>Art. 10 - Così come modificata da -  
Deliberazione del Consiglio Comunale n. 38 del 20/10/1987, allegato al Decreto Assessoriale EE.LL. Finanze e Urbanistica n. 118/U del 11.02.1988. Pubblicazione nel BURAS n. 9 del 29.02.1988



- costruire edifici per abitazione, fatta eccezione per i locale strettamente in dispensabili per il personale di custodia.
3. Ogni intervento deve essere collegato con la viabilità principale del territorio, definita dai citati Piani, con accessori funzionali.
  4. Gli oneri di urbanizzazione sono regolamentati dal D. Ass. EE.LL. F.U. n. 70 del 31.01.1978.
  5. Si prescrive il rapporto di copertura di 0,40 mq/mq ed un altezza massima di mt 7.00;
  6. Per le cessioni al Comune, le distanze tra edifici, fascia di rispetto stradale e gli altri parametri urbanistici, essi dovranno essere conformi alla legislazione vigente.

Art 13.

ZONA E: Agricola<sup>4</sup>

1. La zona interessa le parti del territorio destinato ad usi agricoli compresi gli edifici, le attrezzature e gli impianti connessi al settore agropastorale e alla valorizzazione dei prodotti.
2. Per l'edificazione ai sensi del Decreto dell'Ass. Reg. EE.LL. F. e U. n. 2266/U del 20.12.1983, l'indice fondiario massimo è stabilito rispettivamente in:
  - a) 0,03 mc/mq per le residenze;
  - b) 0,10 mc/mq per i punti di ristoro, insediamenti, attrezzature ed impianti di carattere particolare che per la loro natura non possono essere localizzati in altre zone omogenee;
  - c) 1,00 mc/mq per impianti di interesse pubblico quali cabine ENEL, centrali telefoniche, stazioni di ponti radio, ripetitori e simili;
  - d) 0,20 mc/mq per le opere connesse all'esercizio di attività agricole e zootecniche di stretta pertinenza aziendale quali stalle, magazzini, silos, capannoni e rimesse.
3. Le opere di cui ai punti b), c) e d) saranno di volta in volta autorizzate, previa conforme deliberazione del Consiglio Comunale, e quelle di cui al punto b) non potranno essere ubicate ad una distanza inferiore a 500 metri dal perimetro del centro urbano, mentre quelle di cui al punto d), limitatamente ai fabbricati per allevamenti zootecnici intensivi, dovranno osservare le seguenti distanze dal limite delle zone territoriali A, B, C, D, F e G: mt 500 per allevamento di suini e avicunicoli e mt 250 per bovini, ovicaprini ed equini.
4. Per gli insediamenti od impianti con volumi superiori ai 3000 mc, o con numero di addetti superiore a 20 unità, o con numero di capi bovini superiore alle 100 unità (o numero equivalente di capi di altra specie), la realizzazione dell'insediamento è subordinata al parere favorevole degli Assessori regionali competenti in materia di agricoltura, programmazione, urbanistica ed ecologia, che dovrà essere espresso entro 30 giorni dal ricevimento della pratica.
5. E' inoltre necessario dimostrare la possibilità di accesso al lotto, mediante una strada di penetrazione, di larghezza non inferiore a m 4, direttamente collegata con la viabilità pubblica del territorio.
6. La distanza dei fabbricati dai confini del lotto non dovrà essere inferiore a m 8 e dal filo delle strade pubbliche del territorio non inferiore a m 15.
7. Si ha la possibilità di utilizzare, ai fini del computo della volumetria ammissibile, anche appezzamenti non contigui ma che siano comunque al servizio dell'azienda.

Art 14.

ZONA G: Servizi territoriali

1. Nella zona sono consentiti interventi di competenza Comunale e di interesse Regionale per i quali l'indice di edificabilità territoriale è di 0,01 mc/mq ai sensi dell'art. 4 del sopracitato Decreto con possibilità di incremento previa predisposizione di apposito piano attuativo di iniziativa pubblica o privata.
2. Per le opere pubbliche sono applicabili i poteri di deroga di cui all'art. 3 della legge 21.12.1955 numero 1357.

<sup>4</sup> Art. 13 - Così come modificata da -

Deliberazione del Consiglio Comunale n. 59 del 08.09.1988, allegato al Decreto Assessoriale EE.LL. Finanze e Urbanistica n. 253/U del 02.03.1989. Pubblicazione nel BURAS n. 11 del 29.03.1989  
Deliberazione del Consiglio Comunale n. 56 del 04.07.1996, Atto del CO.RE.CO. N. 4612/01/96 del 26/07/1996.  
Pubblicazione BURAS n. 31 del 07.09.1996.  
Deliberazione del Consiglio Comunale n. 115 del 10.12.1996, Atto del CO.RE.CO. n. 378/01/97 del 31.01.1997.  
Pubblicazione nel BURAS n. 7 del 27.02.1997.



3. Nella sottozona G1 è consentita la realizzazione di opere di pertinenza cimiteriale e architettonica funeraria.

Art 15.

ZONA S: Servizi sociali<sup>5</sup>

1. La zona comprende le aree per attrezzature di uso collettivo di interesse cittadino e di settore urbano.  
Queste si articolano in:
- Sottozona S1 per attrezzature dell'istruzione
  - Sottozona S2 per altre attrezzature collettive
  - Sottozona S3 per verde pubblico, attrezzato e sportivo.
2. In considerazione della specifica destinazione d'uso delle sottozone, gli interventi edilizi di sistemazione dell'area devono rispondere alla normativa speciale vigente per ogni tipo di attrezzatura, per quanto concerne:  
tipologia edilizia, rapporti di copertura, distacchi, indici di edificabilità.
3. Ove in tale normativa non sia chiaramente definito l'indice di edificabilità fondiario si applica: per le sottozone S1 e S2 un indice fondiario di 2,0 mc/mq; per le sottozone S3 un indice territoriale di 0,01 mc/mq.
4. In casi di comprovata utilità sociale sono consentiti interventi diretti per attrezzature per lo sport (con impianti scoperti e coperti) purché facciano parte di uno studio particolareggiato da convenzionare con il comune di Pabillonis al fine di garantire:
- a) l'uso collettivo per l'attrezzatura e le modalità di gestione;
  - b) le quote di verde pubblico che in ogni caso non possono essere inferiori al 50% dell'area;
  - c) la viabilità di accesso ed ampie aree di sosta pubblica;
  - d) edifici di abitazione, ove richiesti, per il personale di custodia con il volume massimo di 300 mc per ogni gruppo di attrezzature.
5. Per la sottozona S3 qualora l'intervento si applichi attraverso P.P. l'indice di edificabilità territoriale è incrementabile fino a 0,05 mc/mq.

Art 16.

ZONA Svp: Verde privato

1. La zona interessa alcune aree poco edificate, nelle quali il mantenimento del verde di arredamento o di utilizzo economico a livello familiare, acquista particolare significato nel contesto urbano.
2. In esse l'edificazione è consentita fino ad 1/20 del lotto, ivi compresi gli edifici esistenti. Nelle aree ricadenti nella zona A potrà edificarsi secondo le previsioni del piano particolareggiato.
3. Nelle aree vincolate a verde privato sono comunque consentite opere di manutenzione anche straordinaria che non alterino i rapporti volumetrici e di superficie esistenti.

Art 17.

ZONA H: di Salvaguardia<sup>6</sup>

1. Sottozona H1: fiumi e fasce stradali
2. Sottozona H2: fascia di rispetto cimiteriale
3. Nella zona l'indice di edificabilità territoriale massimo è di 0,001 mc/mq.
4. Nella sottozona H2 è preclusa l'edificazione, è sempre consentita l'attività agricola.
5. La fascia di rispetto cimiteriale è così definita:
- a) ml 70 di larghezza lungo il prospetto frontale e quello Nord-Est del cimitero;
  - b) ml 100 lungo il prospetto posteriore.
  - c) ml 188 lungo il prospetto laterale Sud-Ovest della zona G1

<sup>5</sup> Art. 15 - Così come modificata da -  
Deliberazione del Consiglio Comunale n. 39 del 23.12.1999, Atto del CO.RE.CO. N. 5453/003 del 18/01/2000.  
Pubblicazione BURAS n. 6 del 28.02.2000.

<sup>6</sup> Art. 17 - Così come modificata da -  
Deliberazione del Consiglio Comunale n. 30 del 28.09.1999, resa esecutiva dal CO.RE.CO. di Cagliari in seduta del 22.10.1999 con provvedimento n. 4355/01/99. Pubblicazione nel BURAS n. 44 del 07.12.1999.



Art 18. <sup>7</sup>

Art 19.

Strade di grande comunicazione.

1. Per le strade di grande comunicazione esistenti o facenti parte di piani regolatori appropriati, si propongono sezioni stradali minime di m 16.
2. A protezione del nastro stradale si applicano le disposizioni impartite dal D.I. 01.04.1968, n. 1404 Div. 23.
3. In ogni caso sono vietati accessori ai lotti edificabili.

Art 20.

Nuovi allineamenti e strade di zona.

1. per le zone B si propongono sezioni stradali minime di m 6 (sottozona B1) e m 8 (sottozona B2);
2. per le zone C si propongono sezioni stradali minime di m 14 (viabilità principale) e di m 10 (viabilità secondaria). Sono possibili sezioni minime di m 6 soltanto per strade senza uscita di accesso ai lotti;
3. per le zone D si propongono sezioni stradali minime di m 14 (viabilità principale) e di m 10 (viabilità secondaria di penetrazione ai lotti).

---

<sup>7</sup> Art. 18 – Articolo non più presente nel Programma di fabbricazione Deliberazione del Consiglio Comunale del 29.12.1986 N. 128, allegato al Decreto Assessoriale EE.LL. Finanze e Urbanistica n. 1221/U del 23.07.1987. Pubblicazione nel BURAS n. 35 del 03.09.1987